



FEAMP 2014-2020

Misura: 1.44

SCHEMA DI SINTESI

**Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne -
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
Avviso approvato con Determinazione n. G00999 del 05/02/2019**

**Struttura Responsabile: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA.**

**Area: POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA**

Responsabile del procedimento: funzionario Dott. GIOVANNI RUFFINI

Contatti per Avviso: direzione AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

area: POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Indirizzo: Via del Serafico, 107 - 00142 Palazzina/Piano/Stanza: -/3/318

Telefono: 0651688139 **E-mail:** gruffini@regione.lazio.it

DATA 05-febbraio 2019

Finalità dell'Avviso

La Regione Lazio nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura finalizzata al miglioramento dei porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca nelle acque interne.

La Misura 1.44 contribuisce alla Priorità: "1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze in linea con l'obiettivo tematico di Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro. A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, le operazioni volte ad attuare, nell'ambito della stessa domanda di sostegno, il maggior numero di interventi fra quelli previsti dalla Misura.

Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3). In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 44 par. 1 lett. f del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale.

A chi è rivolto (Destinatari)

le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

le imprese di servizi per il settore pesca e acquacoltura;

gli enti pubblici e le autorità portuali.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Beneficiari



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Sono ammissibili a finanziamento:

- le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- le imprese di servizi per il settore pesca e acquacoltura;
- gli enti pubblici e le autorità portuali.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Tipologia di intervento

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;
 - investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti;
 - investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all'asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca in coerenza con quanto indicato sia nell'art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell'art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito all'obbligo di sbarco delle catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato;
 - investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
- Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e sale per la vendita all'asta.

Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione chiaramente connessi all'attività di progetto.

Si riporta di seguito l'elenco delle spese ammissibili:

Si riporta di seguito l'elenco delle spese ammissibili:

- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto--servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento per biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- riqualificazione di sale per la vendita all'asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi informativi di gestione della sala);
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- realizzazione di nuovi edifici connessa all'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere superiore il 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- riqualificazione di immobili esistenti per l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- attrezzature per l'attività in leasing;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
- generatori a efficienza energetica;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati (con esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza) nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente se il terreno non ha una destinazione agricola e se l'acquisto è effettuato da parte di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
- Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, quantificate forfettariamente sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

Modalità di presentazione della domanda e scadenza

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud
adalatina@regione.lazio.legalmail.it - adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro - adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord
adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it – adarieti@regione.lazio.legalmail.it

Ove il termine dovesse scadere in un giorno festivo sarà automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura “Misura 1.44.1.f del PO FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno”. I documenti devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata in formato pdf.

Selezione delle candidature

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento della domanda. Il Dirigente dell'ADA competente procede all'assegnazione al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

I termini per la chiusura dei procedimenti sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.

L'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura, tenuto conto delle risultanze delle attività di valutazione e dei conseguenti elenchi, formulati per operazione e per bando pubblico, procede alla stesura della graduatoria regionale definitiva contenente l'elenco delle domande ammissibili ed il relativo punteggio, spesa ammessa e contributo concesso nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, quelle escluse con



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

la relativa esplicitazione delle motivazioni e lo sottopone all'approvazione del Direttore regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca.

La graduatoria, approvata con provvedimento direttoriale, viene pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale.

La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo, così come meglio dettagliato al paragrafo dedicato.

Risorse finanziarie

Il presente avviso pubblico stanziava una dotazione finanziaria pari a 400.000,00 euro.

L'investimento massimo ammissibile sarà pari a 200.000,00 euro, mentre l'investimento minimo ammissibile sarà pari a 10.000,00 euro. I progetti avranno una quota di cofinanziamento pubblico pari al 50% della spesa ammissibile.

L'intensità dell'aiuto pubblico è del 100% della spesa ammissibile quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE.

Nel caso l'intervento soddisfi i criteri di:

- interesse collettivo,
- beneficiario collettivo, e
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale

si applicherà un'intensità dell'aiuto pubblico pari all'100% della spesa ammissibile.

Per la corretta interpretazione dei suddetti criteri, i Servizi Comunitari hanno fornito le seguenti definizioni.

- **Definizione del criterio "interesse collettivo"**

Il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'intervento (l'operazione). Nel caso in cui l'intervento sia attuato da un beneficiario collettivo, il criterio di "interesse collettivo" è soddisfatto quando l'intervento presenta un interesse per i membri del gruppo, o di un gruppo di parti interessate (stakeholders) o del pubblico in generale. Il raggio di azione degli interventi dovrebbe quindi andare oltre la somma degli interessi individuali dei membri del beneficiario collettivo. Le azioni presentano pertanto un ambito più vasto rispetto a quelle normalmente intraprese dalle aziende private.

Esempio I: L'acquisto raggruppato (al fine di ottenere migliori condizioni commerciali) di attrezzature destinate ad essere possedute e utilizzate dai membri di un'associazione professionale o di una cooperativa non può essere considerato un'azione di interesse collettivo poiché i membri del



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

beneficiario collettivo a cui andrebbe la proprietà delle attrezzature diverrebbero di fatto gli effettivi beneficiari. Al contrario, l'acquisto di un'attrezzatura destinata ad essere di proprietà del beneficiario collettivo (ad esempio, l'acquisto da parte di un'associazione di pescatori di una macchina per migliorare la conservazione del prodotto ittico) per fornire servizi ai suoi membri potrebbe essere nell'interesse collettivo di questi ultimi. Nel caso in cui l'intervento venga realizzato nell'ambito CLLD si può presentare la situazione, sebbene piuttosto rara, in cui il beneficiario non sia collettivo ma l'intervento presenti un interesse collettivo.

Esempio 2: Il beneficiario è un ente privato gestore di un mercato ittico che acquista un macchinario per migliorare la conservazione o pulizia del prodotto ittico del quale beneficiano tutti o parte degli operatori che utilizzano il mercato. Se l'ente privato gestore del mercato non chiede un pagamento da parte degli operatori per l'eventuale utilizzo del macchinario si potrebbe configurare un interesse collettivo per l'intervento, anche se attuato da un singolo beneficiario.

Esempio 3: Un beneficiario ammissibile al supporto FEAMP intende acquistare un'imbarcazione per diversificare la propria attività e avere l'opportunità di organizzare visite turistiche di siti lagunari o costieri che presentano un collegamento con il retaggio culturale e il patrimonio tradizionale della pesca e dell'acquacoltura locale (ad es. siti di pesca/allevamento in lagune come lavorieri ecc., infrastrutture storiche per la gestione delle risorse idriche, zone di elevato interesse ambientale, naturale, storico ecc.). Qualora l'autorità di gestione valuti che il risultato dell'intervento avrà ricadute positive sulla comunità (ad esempio un aumento delle attività turistiche con maggiori opportunità commerciali per l'intera comunità), il criterio dell'interesse collettivo può ritenersi soddisfatto.

- **Definizione del criterio "beneficiario collettivo"**

In questo contesto, il criterio di "beneficiario collettivo" dovrebbe essere inteso come riferito a un'organizzazione riconosciuta dall'Autorità responsabile in quanto rappresentante degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di parti interessate (stakeholders) o del pubblico in generale.

L'AdG dovrebbe garantire che le azioni collettive non vengano utilizzate per usufruire indebitamente delle disposizioni più favorevoli previste dal regolamento FEAMP per i beneficiari collettivi. In particolare, esse dovrebbero garantire che il beneficiario sia l'organizzazione collettiva stessa e non i suoi membri.

Esempio 1: Il beneficiario è una cooperativa di operatori del settore pesca o acquacoltura che acquista una macchina per migliorare la conservazione del prodotto per tutti i membri della cooperativa. Nel caso ai sensi della legislazione nazionale la cooperativa in oggetto sia considerata un beneficiario collettivo, il criterio risulta soddisfatto. Inoltre, nel caso l'intervento presentato dalla cooperativa venga attuato nell'ambito di una strategia CLLD, l'autorità di gestione potrebbe aumentare



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

l'intensità dell'aiuto pubblico fino al 100% a prescindere dal fatto che l'intervento abbia o meno il carattere di "interesse collettivo" e presenti o meno un carattere "innovativo"

Esempio 2: Il beneficiario è un ente privato gestore di un mercato ittico che acquista un macchinario per migliorare la conservazione o pulizia del prodotto ittico del quale beneficiano tutti o parte degli operatori che utilizzano il mercato. Tuttavia, se l'ente privato gestore del mercato non è riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale come organismo collettivo non è possibile considerare il criterio riguardante il beneficiario collettivo come soddisfatto.

- **Definizione del criterio "elementi innovativi, se del caso a livello locale"**

Non esiste una definizione comunitaria per l'innovazione in quanto tale. Tuttavia, nel definire i criteri per gli elementi innovativi, si può utilizzare come orientamento l'articolo 26 del regolamento FEAMP nonché il manuale di Oslo riguardante i dati sull'innovazione, redatto dall'OCSE e utilizzato da Eurostat:

<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF>

L'intervento deve presentare elementi innovativi, a livello locale o meno, e solo a livello locale se ciò è pertinente.

Esempio 1: Un intervento eseguito da una cooperativa riconosciuta dalla legislazione nazionale come organismo collettivo che acquista un'attrezzatura innovativa (così come riconosciuta dall'AdG) per migliorare il processo di trasformazione del prodotto ittico di cui beneficeranno i membri della cooperativa stessa, soddisfa in principio i tre criteri all'articolo 95, paragrafo 3, lettera a) e potrebbe beneficiare di un'intensità di aiuto fino al 100%.

Esempio 2: nel caso l'intervento si svolga nell'ambito di una strategia CLLD e riguardi una nuova attrezzatura per la trasformazione del prodotto ittico che sia già stata utilizzata altrove nello Stato membro ma che non è presente nell'area coperta dal FLAG nel quale si trova il possibile beneficiario, l'AdG può comunque ritenere come soddisfatto il criterio al terzo capoverso dell'articolo 95 paragrafo 3, lettera a) e alzare l'intensità di aiuto fino al 100% ai sensi della deroga alla lettera b) dello stesso paragrafo, a prescindere che l'intervento abbia il carattere di interesse collettivo o che sia attuato da un beneficiario collettivo.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste a qualsiasi titolo ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i seguenti incrementi e decrementi percentuali:

- un aumento dell'intensità di aiuto pubblico pari al 30% della spesa ammissibile per interventi connessi alla pesca costiera artigianale (allegato I al Reg. (UE) 508/2014);



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA

- un aumento del 10% per interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014;
- un aumento dell'intensità di aiuto pubblico pari al 25% per interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali;
- una riduzione dell'intensità dell'aiuto pubblico pari al 20% per interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI.

Nel caso in cui ricorrano più condizioni si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Le risorse disponibili vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale del progetto di investimento reputato ammissibile.

Le domande ammissibili, ma non finanziate per carenza fondi, potranno essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa.

Contatti

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'area: politiche di prevenzione e conservazione della fauna selvatica e gestione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura sita in Via del Serafico, 107 – 00142 Palazzina/Piano/Stanza:

- / 2 / B201 oppure -/3/318

Telefoni: 0651688917 / 0651688139 / 0651689453

E-mail: mcennerilli@regione.lazio.it / gruffini@regione.lazio.it / lberardi@regione.lazio.it oppure all'Area Decentrata Agricoltura della Provincia di appartenenza.

Di seguito l'elenco delle Aree Decentrate Agricoltura:

Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud

sede di Frosinone - Via Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR) telefono:0775851670

sede di Latina: Via Romagnoli, 25 telefono: 0773446671

Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma (RM)

Palazzina/Piano/Stanza: - / 3.1 / A315 telefono: 0651686615

Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord Via Mariano Romiti 80 - 01100 Viterbo (VT)

Telefono: 0761298602



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA



UNIONE EUROPEA



REGIONE
LAZIO



REPUBBLICA
ITALIANA